



**Unione**  
**Terre Verdiane**

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE VERDIANE  
DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE**

**Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento della funzione “protezione civile” all’Unione Terre Verdiane, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché la programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla l.r. 1/2005.
2. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di autorità comunale di protezione civile (Legge n. 225/1992 e s.m.i., art. 15 c.3), autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5 TUEL), oltre ai compiti in veste di "ufficiale di governo" (art. 54 TUEL)
3. Resta ferma la esclusiva competenza del Sindaco relativamente all’informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, in conformità a quanto disposto dall’art. 12 della legge 3 agosto 1999 n. 265

**Art. 2 - FINALITÀ**

1. I Comuni sottoscrittori con la presente gestione associata intendono migliorare lo svolgimento del servizio di protezione civile di propria competenza, riconoscendone il carattere di servizio essenziale ai fini della tutela della incolumità delle persone, dell’integrità dei beni e degli insediamenti. In particolare i Comuni intendono migliorare, attraverso la gestione associata, il livello di efficacia ed efficienza dell’organizzazione preposta alla attività di protezione civile.

**Art. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione decorre dall’anno 2017 ed ha una durata pari a dieci anni, con scadenza il 31/12/2026;
2. L’attiva partecipazione e fruizione dei servizi da parte dei Comuni aderenti è subordinata al rispetto dei pagamenti secondo i tempi e modi di cui al successivo art. 9.

**Art. 4 - SEDE DEL SERVIZIO**

1. La sede operativa del Servizio verrà individuata dalla Giunta dell’Unione con apposito atto.

**Art. 5 – FUNZIONI E ATTIVITÀ CONFERITE ALL’UNIONE**

1. I Comuni sottoscrittori conferiscono all’Unione, che accetta, l’aggiornamento dei piani di emergenza comunali, la verifica dei piani tramite la promozione ed organizzazione di eser-

- citazioni, il coordinamento di iniziative di informazione alla popolazione circa i rischi presenti sul territorio ed i comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi.
2. L'Unione, non disponendo di una propria struttura operativa e non potendo garantire un servizio di pronta reperibilità, fornisce nel tempo differito il proprio supporto ai Comuni in tutte le attività di studio, pianificazione e programmazione volte a garantire la salvaguardia della vita umana e dei beni.
  3. L'Unione di Comuni si impegna in particolare:
    - a) alla redazione della versione aggiornata dei piani comunali con cadenza annuale;
    - b) all'analisi ed al recepimento nei piani comunali di emergenza di nuovi studi e documenti riguardanti analisi di pericolosità e rischio, quali il Piano di gestione del rischio alluvioni ed eventuali studi promossi dai Comuni nell'ambito dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici;
    - c) all'analisi ed al recepimento nei piani comunali di emergenza del nuovo protocollo relativo al sistema regionale di allertamento, di cui è prevista l'approvazione nei primi mesi del 2017;
    - d) all'adeguamento dei piani comunali di emergenza rispetto ad eventuali modifiche delle norme e dei protocolli nazionali e regionali che dovessero venire approvati;
    - e) al coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile;
    - f) all'impostazione del censimento ed aggiornamento dei dati relativi alle strutture strategiche ed a quelle sensibili, agli elementi esposti (schede edifici ed aree strategiche, elenco residenti, allevamenti ed attività produttive in aree a rischio), alle risorse presenti sul territorio;
    - g) all'organizzazione e coordinamento di esercitazioni di protezione civile a scala comunale e intercomunale, nonché alla partecipazione ad esercitazioni di ambito più vasto, finalizzate alla verifica dei piani di emergenza e la formazione degli operatori del sistema locale;
    - h) alla promozione ed organizzazione di attività formative rivolte al personale comunale e alle realtà del volontariato locale di protezione civile, finalizzate alla diffusione delle procedure e dei protocolli previsti nei piani di emergenza;
    - i) al coordinamento e supporto ai Comuni nella promozione di attività di informazione alla popolazione, assicurando la disponibilità a partecipare ad incontri pubblici ed a iniziative e progetti che coinvolgano le scuole;
    - j) alla predisposizione dei contenuti per i materiali informativi finalizzati a divulgare alla cittadinanza i piani di emergenza ed i comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi;
    - k) a supportare i Comuni nella definizione dei protocolli per l'informazione alla popolazione e nella implementazione delle liste di distribuzione da utilizzare per la diffusione alla cittadinanza delle allerte e di altri avvisi in caso di emergenze, impiegando gli strumenti a disposizione (portale Allerte della Regione Emilia Romagna, Alert System) o altro che la tecnologia potrà rendere disponibile.;
    - l) ad individuare e segnalare ai Comuni firmatari gli interventi, sia infrastrutturali che procedurali, necessari per garantire l'operatività dei Centri Operativi Comunali e l'efficacia nello svolgimento dei compiti che le norme mantengono in capo ai Sindaci, in particolare la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni;
    - m) alla collaborazione con i Comuni per l'attivazione in caso di emergenza dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ed eventualmente dei C.O.M. (Centro Operativo Misto), compatibilmente con la disponibilità di personale (vd. Art. 5 p. 2);

- n) alla conduzione di un gruppo di coordinamento intercomunale a supporto delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace.

#### **Art. 6 – DOTAZIONE ORGANICA MODALITÀ E RESPONSABILITÀ**

1. La dotazione organica necessaria per la gestione della presente convenzione verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai C.C.N.L e dalla normativa vigente e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione.
2. Per dare attuazione alla presente convenzione e alle direttive ed agli indirizzi della Giunta dell'Unione, il Presidente dell'Unione individuerà un Referente Tecnico.
3. Il Referente Tecnico avrà l'obbligo di produrre ogni anno, ai Comuni aderenti alla presente convenzione:
  - entro il 15/02 una relazione con il rendiconto tecnico ed economico dell'attività svolta nell'anno precedente;
  - entro il 30/06 una Comunicazione sull'andamento tecnico ed economico delle attività di cui alla presente convenzione;
  - entro il 30/11 il bilancio preventivo contenente i costi previsti per l'attuazione della presente convenzione e le attività tecniche che si intendono sviluppare nell'anno successivo.
4. Il referente tecnico si avvarrà per tutti gli atti amministrativi quali ad esempio il protocollo, la predisposizione di delibere e/o determinazioni, la formalizzazione di ordini, la gestione e accettazione delle fatture e la liquidazione delle stesse, del supporto amministrativo dell'Unione.

#### **Art. 7 - IMPEGNI DEI COMUNI**

1. Ciascun Comune aderente si impegna a stanziare nel rispettivo bilancio le somme necessarie per fare fronte alle attività previste nella presente convenzione, nonché ad assicurare la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi e finalità di cui all'art. 2.
2. I Comuni firmatari si impegnano:
  - a) a nominare un referente politico ed un referente tecnico per la protezione civile che partecipino alle attività del gruppo di coordinamento intercomunale di cui all'articolo 5 punto 3. n);
  - b) a partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento intercomunale;
  - c) alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali all'aggiornamento dei piani di emergenza, secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico-operativi disposti dalla Giunta dell'Unione;
  - d) alla raccolta e trasmissione all'Unione dei dati di cui all'articolo 5 punto 3. f);
  - e) alla trasmissione all'Unione dell'elenco dei responsabili delle funzioni di supporto presso il C.O.C., corredato dei relativi numeri di reperibilità;
  - f) a partecipare all'organizzazione e svolgimento di esercitazioni di cui all'articolo 5 punto 3. g);
  - g) a partecipare alle attività di formazione organizzate ai sensi dell'articolo 5 punto 3. h);
  - h) a trasmettere all'Unione di Comuni ogni documento, studio e relazione che possano avere rilevanza ai fini dell'aggiornamento dei piani di emergenza o comunque della gestione del Servizio di protezione civile, elaborati a cura del Comune o ricevuti da altri Enti.

### **Art. 8 – ATTREZZATURE**

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione potranno conferire beni ed attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione.
2. Il conferimento delle attrezzature dovrà avvenire, con atto formale, sottoscritto dal referente tecnico di cui all'art. 6 per l'Unione e dall'incaricato di cui all'art. 7 per il Comune cedente.
3. L'atto dovrà essere acquisito al protocollo dell'Unione.
4. L'Unione potrà acquistare beni e attrezzature funzionalmente necessari allo svolgimento del servizio nell'ambito del budget assegnato annualmente, concordando la programmazione degli acquisti con il gruppo di coordinamento intercomunale di cui all'articolo 5 punto 3. n).

### **Art. 9 - RIPARTIZIONE DEI COSTI E DEGLI INVESTIMENTI**

1. I costi globali per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione.
2. Salvo obblighi di legge che impongano adeguamenti all'organizzazione od alle dotazioni del Servizio, il costo annuale non potrà essere incrementato di un importo superiore al 10% rispetto all'anno precedente senza una preventiva approvazione da parte dei Comuni aderenti alla convenzione.
3. I costi saranno ripartiti fra i Comuni sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Ai Comuni che aderiranno alla presente convenzione ma non facenti parte dell'Unione verrà incrementata la propria quota di riparto della spesa di un 10% a ristoro delle spese generali.
5. Qualora siano richiesti servizi aggiuntivi da un singolo Comune o un aggregazione di Comuni che non costituisca la totalità dei Comuni aderenti alla presente convenzione, la suddivisione delle spese sarà addebitata ai soli Comuni richiedenti il servizio.
6. Il pagamento dei costi a carico dei singoli Comuni dovrà essere riconosciuto all'Unione secondo le seguenti scadenze:
  - entro il 15 febbraio versamento del 25% dell'importo previsto nel bilancio preventivo o, qualora non approvato, 25% dell'importo dell'anno precedente;
  - entro il 15 aprile versamento del 25% dell'importo previsto nel bilancio preventivo o, qualora non approvato, 25% dell'importo dell'anno precedente;
  - entro il 15 luglio versamento del 25% dell'importo previsto nel bilancio preventivo o, qualora non approvato, 25% dell'importo dell'anno precedente;
  - entro il 15 settembre il 25% dell'importo previsto nel bilancio preventivo o, qualora non approvato, 25% dell'importo dell'anno precedente;
  - L'eventuale conguaglio relativo all'anno precedente sarà da riconoscere nella rata di aprile dell'anno anno n+1 a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno n.
7. Per il solo anno 2017, le quote maturate saranno versate dai comuni convenzionati entro 10 giorni dall'approvazione della convenzione
8. Nell'eventualità in cui un comune non abbia provveduto al versamento delle quote di gestione previste nella presente convenzione (residui e competenza), l'Unione Terre Verdiane addebiterà al comune inadempiente, con cadenza semestrale, gli interessi per ritardato pagamento nella misura pari al 2,5% annuo, in coerenza con il tasso di interesse praticato dal Tesoriere all'Unione sulle anticipazioni di cassa, determinando la quota dovuta in proporzione ai giorni di ritardo.

#### **Art.10 – RECESSO DALLA CONVENZIONE**

1. Un Comune aderente alla presente convenzione, ma non facente parte dell'Unione può recedere dalla presente convenzione solo per motivazioni legate a gravi inadempienze nell'attuazione della convenzione, comunicandolo entro il 30 giugno.
2. Il recesso avrà efficacia dal 1 gennaio del secondo anno successivo.
3. In caso di recesso anticipato le attrezzature tecniche ed informatiche messe a disposizione dell'Unione ai sensi dell'art 8, ritornano nella piena disponibilità del Comune che li ha conferiti solo allo scadere della presente convenzione e quindi dal 01/01/2027.
4. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
5. Le attrezzature tecniche ed informatiche messe a disposizione dell'Unione ai sensi dell'art 8, in caso di scioglimento dell'Unione, ritornano, nello stato in cui si trovano, nella piena disponibilità del Comune che li ha conferiti.
6. I beni acquisitati dall'Unione durante l'efficacia della presente convenzione rimangono di proprietà dell'Unione.
7. In ogni caso il Comune recedente dalla presente convenzione non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
8. In caso di scioglimento dell'Unione, i beni acquistati durante l'efficacia della presente convenzione saranno suddivisi tra i Comuni aderenti alla convenzione secondo il valore di bilancio e secondo il riparto percentuale delle spese desunto dall'ultimo rendiconto approvato alla data di efficacia dello scioglimento.

#### **Art. 11- FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI**

1. Il Presidente dell'Unione e i Sindaci (o assessori delegati) dei Comuni contraenti si incontrano almeno una volta all'anno, assicurando la partecipazione del responsabile del servizio interessato, per verificare il costo del servizio gestito in forma associata, con riferimento a
  - a. Alla dotazione organica del Servizio (Personale adibito)
  - b. Costi generali
  - c. Entrate dei singoli servizi
2. La data dell'incontro annuale dovrà essere coerente con i termini di adozione del bilancio di previsione e comunque con i termini di legge per l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, fissati al 31 luglio di ogni anno.

#### **Art. 12 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate al Tribunale di Parma.

#### **Art. 13 RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda ai Regolamenti dell'Unione, alle specifiche direttive impartite dalla Giunta dell'Unione, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

#### **Art. 14 – REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86